

Modello 231
PARTE GENERALE

San Gabriele S.p.A.

Sommario

PREMESSA ALLA PARTE GENERALE.....	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231	3
Sanzioni per la società.....	5
Sanzioni pecuniarie.....	5
Sanzioni interdittive.....	6
Confisca.....	7
Pubblicazione della sentenza di condanna.....	7
Reati presupposto	7
Catalogo dei reati presupposto	8
L'applicazione anche ai casi di reato solo tentato	11
Applicazione ai reati commessi all'estero.....	11
2. IL MODELLO 231 DI SAN GABRIELE	12
Premessa.....	12
Analisi dei rischi di commissione reato	12
Comunicazione del modello organizzativo e formazione	13
Destinatari	14
Diffusione del Modello	14
Formazione.....	14
Sistema sanzionatorio.....	15
Aggiornamento del Modello	15
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
Connotazione.....	16
Requisiti.....	16
Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	17
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità.....	17



Revoca.....	17
Decadenza o rinuncia	18
Funzioni e poteri e dell'Organismo di Vigilanza	18
Operatività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	19
Obblighi generali di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.....	21

PREMESSA ALLA PARTE GENERALE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di San Gabriele, rappresenta le norme deontologiche e regole operative adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è stato autonomamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione di San Gabriele partendo dall'analisi della struttura organizzativa della Società, definita dallo Statuto, dal sistema delle deleghe, da procedure e prassi attualmente vigenti e delle esperienze acquisite nel corso degli anni.

Il presente Modello che integra il precedente adottato il 7 marzo 2013, è approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di San Gabriele nel mese di ottobre 2021, e sarà sottoposto a continua ed autonoma verifica, riesame ed aggiornamento - secondo le regole indicate nel Modello stesso - nei casi previsti dalla legge, in funzione dell'evoluzione delle best practice, degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

I principi cui si ispira il Modello trovano più sintetica declinazione nel Codice Etico e di Comportamento di San Gabriele, che costituisce parte integrante del Modello stesso.

Il Modello ha le seguenti finalità:

- prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto;
- sensibilizzare i Destinatari affinché, nelle proprie attività, si comportino con onestà e correttezza in linea con i valori etico - sociali ai quali si ispira San Gabriele nel perseguimento del proprio oggetto sociale;
- migliorare i metodi ed i sistemi di controllo interno,
- tutelare l'immagine e la reputazione di San Gabriele verso soci, clienti e tutti gli altri stakeholders;
- potenziare la governance aziendale;
- garantire che tutte le attività aziendali risultino conformi alla normativa vigente, assicurando un'efficiente gestione dell'attività aziendale.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231

Il Decreto 231 ha introdotto una responsabilità amministrativa, per gli enti di seguito indicati, per la commissione di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge (c.d. reati presupposto), e finalizzati all'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell'azienda medesima.

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'azienda è necessario che il reato presupposto venga commesso da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa (i Soggetti Apicali);

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i Soggetti sottoposti).

Qualora uno di questi soggetti compia uno dei reati previsti dal Decreto 231 vengono contestualmente a manifestarsi:

- un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, punito con sanzione penale;
- un illecito amministrativo a carico dell'azienda, punito con sanzione amministrativa.

Si sottolinea come la responsabilità amministrativa dell'ente sia autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha agito nel reato. A tal riguardo si riporta il testo dell'articolo 8, del Decreto 231: *«La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia».*

Per evitare di incorrere nella responsabilità la Società o Ente, può godere delle esimenti previste dal Decreto 231 e che sono diverse a seconda che il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale oppure da un Soggetto Sottoposto:

- se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda non risponde se prova che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire il reato commesso nel caso di specie;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - il Soggetto Apicale deve aver commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.Infine, non deve esserci stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, Decreto 231).
- se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto, l'azienda non risponde se ha adottato ed efficacemente attuato il Modello (art. 7, comma 2, Decreto 231), senza venire meno al dovere di vigilanza sul modello stesso.

Inoltre l'azienda non risponde se prova che i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, Decreto 231).

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto 231, le disposizioni in esso previste si applicano:

- alle aziende fornite di personalità
- alle aziende prive di personalità giuridica

Inoltre, secondo lo stesso articolo, tali norme «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale», ossia le due Camere del Parlamento, le Regioni, le Province, i Comuni, la Corte Costituzionale, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), i partiti politici ed i sindacati.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto ad adottare e attuare in modo efficace un apposito Modello, di organizzazione articolare su regole procedurali interne.

Tali regole procedurali interne devono essere idonee a prevenire i reati e a ridurre i rischi di condotte illecite.

L'approccio seguito da San Gabriele, è stato di predisporre Protocolli di controllo, dettagliati ed integrati da procedure aziendali ad essi coerenti. I Protocolli rappresentano, comunque, regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività dei singoli, anche nei casi in cui non vi siano specifiche procedure in merito e, consistendo in regole già applicabili, rappresentano un presidio di prevenzione dei reati presupposto.

Il modello è stato improntato secondo principi di risk management, e quindi definendo una mappatura dei rischi e delle aree in si collocano, quindi dopo aver delle soglie di rischio, (alto medio basso) teorica, sono stati esaminati i presidi attuali misurandone l'efficacia, e infine sono state introdotte nuove misure per il tramite dei protocolli, per ridurre ulteriormente la probabilità di accadimento.

Il Modello comprende la predisposizione di un Codice Etico e di Comportamento ed è basato su una precisa mappatura dei rischi, sulla definizione di ruoli e di competenze e su un'attenta considerazione delle fattispecie di reato presupposto.

In particolare, il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevede specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di San Gabriele in relazione ai reati da prevenire, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, commi 2 e 3, Decreto 231).

Sanzioni per la società

Il Decreto 231 prevede un sistema sanzionatorio così articolato:

1. Sanzioni pecuniarie;
2. Sanzioni interdittive;
3. Confisca;
4. Pubblicazione della sentenza.

I sotto paragrafi che seguono sono dedicati all'esame di ciascuna di esse.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie, applicabili ogni qualvolta venga accertata la responsabilità dell'azienda, vengono irrogate sotto forma di quote. Le quote sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e vengono determinate dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00¹, e viene determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo

¹ Originariamente: «[...] minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni [...]».

di assicurare l'efficacia della sanzione. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta. Al fine di garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice, ed il puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione prevede:

- una prima fase in cui il Giudice determina il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- una seconda fase in cui il Giudice quantifica l'importo di ciascuna singola quota, cioè il suo valore economico, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto 231, ossia:

- se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un Soggetto Sottoposto, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- infine, ultima condizione alternativa è la reiterazione degli illeciti che si verifica quando l'Ente commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Il Giudice, in alternativa all'applicazione di una misura interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'azienda, può nominare un Commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa. In tale ipotesi, dunque, non viene applicata la misura interdittiva, ma nominato un Commissario per un periodo di tempo pari alla durata della misura interdittiva che doveva essere applicata².

² Art. 15, D.Lgs. 231/2001: «Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del Decreto 231 e, precisamente:

- l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto 231).

Confisca

Nei casi di condanna della società, nonché quando, indipendentemente dalla condanna, il reato venga commesso da Soggetti Apicali (art. 6, comma 5) è disposta la confisca del prezzo o profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e salvi i diritti dei terzi in buona fede. Laddove non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del Modello senza colpa dell'azienda, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del c.d. amministratore infedele. Per tale ragione, l'articolo prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'azienda, in uno o più giornali da lui scelti, oppure mediante affissione nel Comune ove la società ha sede principale.

Reati presupposto

La responsabilità amministrativa delle società o enti non è generale per tutti i reati penali ma sussiste esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Per tali figure, oltre alla responsabilità personale dell'autore del reato, si aggiunge una responsabilità autonoma della Società.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva».

Catalogo dei reati presupposto

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Malversazione a danno dello Stato; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Frode informatica in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico – **art. 24, Decreto 231**).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; Frode informatica del certificatore di firma elettronica – **art. 24-bis, Decreto 231**).
- Delitti di criminalità organizzata (Associazione per delinquere; Associazione di tipo mafioso anche straniera; Scambio elettorale politico-mafioso; Sequestro di persona a scopo di estorsione; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo – **art. 24-ter, Decreto 231**).
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Concussione; Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio; Circostanze aggravanti; Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Pene per il corruttore; Istigazione alla corruzione; Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri – **art. 25, Decreto 231**).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete; Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; Contraffazione, alterazione o uso di

marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – **art. 25-bis, Decreto 231**).

- Delitti contro l'industria e il commercio (Turbata libertà dell'industria o del commercio; Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frodi contro le industrie nazionali; Frode nell'esercizio del commercio; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – **art. 25-bis.1, Decreto 231**).
- Reati societari previsti dal Codice civile (False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate; Impedito controllo; Indebita restituzione di conferimenti; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Omessa comunicazione del conflitto d'interessi; Formazione fittizia del capitale; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; Corruzione tra privati; Illecita influenza sull'assemblea; Aggiotaggio; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – **art. 25-ter, Decreto 231**).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Associazioni sovversive; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Assistenza agli associati; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; Condotte con finalità di terrorismo; Attentato per finalità terroristiche o di eversione; Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo; Cospirazione politica mediante accordo; Cospirazione politica mediante associazione; Banda armata: formazione e partecipazione; Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra; Sanzioni; Pentimento operoso – **art. 25-quater, Decreto 231**).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, **art. 25-quater.1, Decreto 231**).
- Delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Detenzione di materiale pornografico; Pornografia virtuale; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi; Adescamento di minorenni – **art. 25-quinquies, Decreto 231**).
- Abusi di mercato (Abuso di informazioni privilegiate; Manipolazione del mercato - **art. 25-sexies, Decreto 231**).
- Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Omicidio colposo; Lesioni personali colpose – **art. 25-septies, Decreto 231**).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Ricettazione; Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio – **art. 25-octies, Decreto 231**).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale – **art. 25-novies, Decreto 231**).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – **art. 25-decies, Decreto 231**).
- Reati ambientali (Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Circostanze aggravanti; Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Traffico illecito di rifiuti; Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

obbligatori e dei formulari; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti; Inquinamento doloso provocato da navi; Inquinamento colposo provocato da navi; Combustione illecita di rifiuti – **art. 25-undecies, Decreto 231**).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato finalizzato all'ingresso irregolare; reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o comunque a sfruttamento sessuale o lavorativo; l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento – **art. 25-duodecies, Decreto 231**).
- Reati di istigazione al razzismo xenofobia - (Disposizioni contro l'attività di propaganda e l'incitamento in particolare attuati con la negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, o ancora crimini contro l'umanità o crimini di guerra - **art. 25-duodecies, Decreto 231**)
- Reati transnazionali (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; Favoreggiamento personale; Associazione per delinquere; Associazione di tipo mafioso anche straniera – **art. 10, Legge 146/2006**).
- Reati tributari (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione – **art. 25 quinquiesdecies, Decreto 231**).

L'applicazione anche ai casi di reato solo tentato

L'art. 26 del Decreto 231 dispone che, nei casi di commissione di tentativo di reato le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive siano ridotte da un terzo alla metà.

Se la società impedisce il compimento del reato non si applicano sanzioni.

Applicazione ai reati commessi all'estero

La società che abbia commesso un reato presupposto all'estero può essere chiamata a rispondere se ricorrono i seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti ordinariamente:

- il reato deve essere stato commesso all'estero;
- la società deve avere la propria sede principale in Italia;
- per il reato non deve procedere lo Stato del luogo in cui esso è stato commesso;

- è necessaria, ove richiesta, la richiesta di procedere contro la società da parte del Ministero della Giustizia ³.

In merito ai reati presupposto commessi all'estero occorre distinguere tra un primo gruppo di reati in cui il Decreto 231 si applica sempre e comunque (delitti contro la personalità dello Stato, delitti di falsità in monete e valori, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, abusi di mercato) ed un secondo gruppo in cui occorre stabilire se il reato sia stato commesso all'estero o in Italia.

Il Decreto 231 non pone alcuna regola particolare per stabilire se un reato sia stato commesso all'estero o in Italia, con la conseguenza che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, e che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione (art. 6 c.p.). È dunque sufficiente che solo una parte dell'azione o della omissione sia commessa in Italia per attrarre l'intero fatto nell'ambito della giurisdizione del nostro Stato.

Per "sede principale" deve intendersi il luogo in cui l'azienda svolge prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione dell'impresa, talché la legge in commento intende sottoporre il reato alla giurisdizione italiana solo se la lacuna organizzativa si è realizzata nel nostro Paese.

2. IL MODELLO 231 DI SAN GABRIELE

Premessa

Il Modello tiene conto dei contenuti dello Statuto, dei principi di gestione ed amministrazione di San Gabriele, della sua specifica struttura organizzativa, nonché del complesso di norme procedurali interne (soprattutto prassi) al sistema di controllo.

Il Modello è approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di San Gabriele conformemente alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a), Decreto 231.

L'approccio metodologico seguito da San Gabriele è stato di predisporre Protocolli e procedure aziendali ad essi coerenti. Essi rappresentano regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività dei singoli, anche nei casi in cui non vi siano procedure di dettaglio a disciplinare i processi a rischio.

Analisi dei rischi di commissione reato

I presidi di controllo sono stati costruiti, in ottica di risk management, per ridurre al minimo la possibilità di rischio di colpa organizzativa, che il Decreto 231 intende sanzionare sotto il profilo amministrativo.

Il risultato di tali attività conduce alla definizione di Protocolli finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione di reati presupposto.

³ Art. 4, Decreto 231: «Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

I Protocolli costituiscono parte integrante del Modello. Nella loro formulazione è stato privilegiato un metodo di analisi, che ha valorizzato ognuna delle seguenti fasi:

- Analisi della complessiva organizzazione di San Gabriele definendo le singole aree organizzative
- Individuazione delle singole aree a rischio, in base alle fattispecie di reato considerate dal Decreto 231
- Individuazione delle sole attività e processi sensibili per i quali si è accertata l'esistenza di rischi concreti di comportamenti illeciti;
- Classificazione delle fattispecie di reato per cui si è riscontrata un rischio di accadimento nell'ambito dell'attività di San Gabriele, in base a tre livelli di probabilità di accadimento (alto/medio/basso);
- l'associazione dei processi organizzativi e operativi - per i quali si è avuto modo di verificare la sussistenza di un rischio di esposizione all'evento illegale in base a una valutazione preventiva - a ciascuna tipologia di reati presupposto;
- l'emanazione di regole e linee applicative (strumenti e presidi) che
 - definiscono norme procedurali atte a prevenire la commissione dei reati presupposto;
 - indicano presidi organizzativi e comportamentali applicabili, in grado di prevenire irregolarità nei processi decisori e illiceità nella gestione, quali fonte di responsabilità ai sensi del Decreto 231.

I Protocolli contengono accorgimenti specifici, fatti di regole interne anche etiche, nonché di strumenti informatici, operativi e di controllo, che sono adottati come rafforzativo delle procedure e dei processi ordinari in vigore. L'insieme dei Protocolli deve essere rispettato da tutti i Destinatari

Comunicazione del modello organizzativo e formazione

San Gabriele assicura la più ampia diffusione dei contenuti del Modello.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ma anche, direttamente o indirettamente, svolta dall'Organismo di Vigilanza,

L'Organismo può, altresì, promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione specifici sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività e sulle norme comportamentali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine assicurare la conoscenza delle norme etiche e delle disposizioni del Modello.

Gli aggiornamenti e gli eventuali adeguamenti del Modello sono predisposti di concerto con l'Organismo di Vigilanza, nonché diffusi e comunicati ai Destinatari.

L'adozione del Modello viene tempestivamente comunicata a tutti i Destinatari, il Codice Etico viene pubblicato sul sito Internet e copia del complesso Modello è disponibile in copia a chi ne faccia richiesta.

Destinatari

I “Destinatari” del Modello sono tenuti al rispetto delle regole e dei principi ivi previsti. Tra essi si annoverano:

- soci;
- componenti gli Organi Sociali;
- operai e impiegati;
- partner, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- ogni altra controparte che intrattenga con San Gabriele rapporti contrattualmente regolati;

Tutti i soggetti che si trovano ad operare nelle attività identificate come a rischio-reato, devono essere opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti della normativa e del Modello.

Diffusione del Modello

Ogni Destinatario è tenuto a:

- conoscere i contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando le eventuali carenze dello stesso ai soggetti a ciò deputati, anche attraverso sistemi di Whistleblowing.

Per quanto riguarda il personale di lavoro, al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, San Gabriele promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, con un livello di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività a rischio.

Al personale di lavoro è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello in copia cartacea o digitale.

All’atto dell’instaurazione del rapporto è consegnata copia digitale o cartacea del Modello di San Gabriele e fatta sottoscrivere una dichiarazione di presa conoscenza ed impegno all’osservanza dei contenuti ivi descritti.

Ai componenti degli Organi Sociali di San Gabriele vengono applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per il personale di lavoro. Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare il personale di lavoro circa le modifiche apportate al Modello e ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L’attività di comunicazione e diffusione è indirizzata a tutti i Destinatari, con specifico riferimento ai soggetti che intrattengono con San Gabriele particolari rapporti contrattualmente regolati (consulenti, fornitori, partner).

Essi vengono messi a conoscenza del Modello di San Gabriele e sono tenuti a sottoscrivere un’apposita dichiarazione di presa visione e conoscenza e di impegno all’osservanza dei suoi contenuti.

Formazione

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere i contenuti delle prescrizioni del Decreto 231 e del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, delle responsabilità assegnate e del livello di rischio dell’area in cui operano.

L'attività formativa viene erogata con sessioni in aula oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei Destinatari, e ove possibile, con questionari di verifica del grado di apprendimento;

I contenuti degli interventi formativi vengono adeguati in relazione ad interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio e la sua effettiva applicazione costituisce elemento imprescindibile per attuare efficacemente il Modello, e garantisce l'azione di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema sanzionatorio si applica ogni qualvolta vengano riscontrati comportamenti o attività non conformi alle indicazioni ed alle prescrizioni del Modello.

Il sistema sanzionatorio prevede una differente applicazione in base alla tipologia di prescrizione violata, alla gravità dell'infrazione e al ruolo dei soggetti interessati:

- Dipendenti: San Gabriele aggiorna il proprio codice disciplinare, ed estende le sanzioni ivi indicate ai casi di violazione delle disposizioni contenute nel Decreto 231 o nel Modello. Le sanzioni applicabili ai dipendenti sono, pertanto, quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventualmente dalla contrattazione collettiva applicabile;
- I soggetti apicali (membri del Consiglio di Amministrazione. Componenti del Collegio Sindacale e Revisore): all'atto di accettazione dell'incarico San Gabriele sottoscrivono una dichiarazione di adesione e di impegno al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto 231 e nel Modello. In caso di riscontrata violazione di tali disposizioni da parte di uno o più soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, affinché predispongano le necessarie iniziative sulla base delle norme vigenti;
- Destinatari terzi (esemplificativamente professionisti e fornitori): San Gabriele introduce nei contratti con terzi un'apposita clausola diretta a garantire la conformità delle condotte alle disposizioni contenute nel Decreto 231 e nel Modello. Essa disciplina, altresì, le conseguenze risarcitorie, derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto 231 e nel Modello.

Il sistema sanzionatorio viene attivato a prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale a carico del Destinatario, diretto ad accertare l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel Decreto 231.

Aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza è responsabile dell'aggiornamento del Modello. Esso svolge un ruolo di impulso e di iniziativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di aggiornare il Modello.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornare il Modello su base autonoma o in recepimento delle richieste dell'Organismo di vigilanza e delibera in merito tenendo conto dei seguenti parametri:

- estensione del Decreto 231 a nuovi reati presupposto;

- individuazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate;
- emanazione o aggiornamento di linee guida da parte dell'Associazione di categoria di riferimento;
- commissione di reati presupposto da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze nelle previsioni del Modello, individuate a seguito di attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione individua le Funzioni aziendali deputate ad implementare gli aggiornamenti e definisce le modalità operative.

Le Funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte definitive di aggiornamento in base esiti delle analisi effettuate.

Il Consiglio di Amministrazione, approva la nuova versione del Modello e individua la/e Funzione/i responsabile di comunicare ai destinatari interni ed esterni gli aggiornamenti approvati.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Connotazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sulla formale adozione del Modello ai sensi degli artt. 6 e 7, Decreto 231 e, contestualmente, a nominare i componenti del suddetto Organismo.

Requisiti

L'Organismo di Vigilanza (ODV) deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza, in quanto organismo che riporta direttamente ai vertici aziendali e garante di imparzialità nel vigilare sull'applicazione delle prescrizioni del Modello;
- Professionalità, poiché i suoi componenti devono essere dotati di strumenti e competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- Continuità di azione, per poter garantire la costante ed effettiva attività di monitoraggio sul Modello.

In relazione alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Decreto 231 consente di optare sia per una composizione monocratica sia collegiale.

È rimessa al Consiglio stesso la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza definisce autonomamente le regole di funzionamento e le codifica nel Regolamento, nel quale sono, altresì, indicate le modalità di gestione dei flussi informativi necessari ad assicurare le attività di vigilanza di cui è incaricato, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione.

Su ogni aspetto inerente i rapporti tra l'ODV e San Gabriele è competente a deliberare esclusivamente il Consiglio di Amministrazione, in quanto referente dell'ODV. In caso di interruzione del rapporto con un componente dell'Organismo di Vigilanza o con l'intero Organismo il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea dei Soci, alla prima occasione utile.

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono essere coniuge, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, né devono essere legati a San Gabriele da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
- non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto 231 ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal suddetto Decreto.

Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun componente ovvero l'intero Organismo di Vigilanza, qualora si verifichi una giusta causa di revoca tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità di svolgere il suo mandato per un periodo superiore a sei mesi;
- il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione;

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna di San Gabriele ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Resta inteso che, ove applicabili, le suddette cause di revoca valgono anche come cause di ineleggibilità o decadenza. Inoltre, la perdita del requisito di indipendenza o di onorabilità così come l'esistenza di un conflitto di interesse permanente, valgono quale giusta causa di revoca/decadenza.

Decadenza o rinuncia

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. Ciascun componente dell'Organismo potrà rinunciare al mandato con un preavviso di quarantacinque giorni. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.

Funzioni e poteri e dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare su:

- efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito;
- aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alla mutata organizzazione aziendale ovvero all'introduzione di nuovi reati presupposto e/o di modifiche normative aventi impatti sull'operatività aziendale. A tale proposito, compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità dell'adozione di Modello o del suo aggiornamento resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - aggiornare le attività nelle aree sensibili;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi contenuti del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza o messe a sua disposizione;
 - in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio dovrà:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto 231 e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione: i) le proposte di adeguamento del Modello; ii) le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 - verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Inoltre, ogni variazione dell'Organigramma, del mansionario, del sistema delle deleghe e procure verrà comunicato all'Organismo di Vigilanza di San Gabriele.

Operatività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve disporre di adeguate risorse finanziarie tramite un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dei suoi compiti, ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali interne. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza nel disciplinare le proprie attività predispone un Regolamento di funzionamento in cui dettaglia le modalità di riunione, determinazione delle scadenze temporali dei

controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni.

Obblighi generali di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d), Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere una regolare informativa per poter svolgere l'attività di vigilanza e poter accertare eventuali violazioni al Modello.

Le unità organizzative a rischio reato devono provvedere ai flussi informativi all'ODV in merito alle risultanze periodiche delle attività poste in essere e non conformità o anomalie riscontrate.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- *provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, da Autorità Pubbliche di Vigilanza o altre Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;*
- *rapporti predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto 231;*
- *copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali aggiornamenti, ecc.), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;*
- *relazioni interne dalle quali possano emergere responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;*
- *ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;*
- *cambiamenti organizzativi o di business;*
- *adozione di nuove procedure o la modifica delle procedure esistenti;*
- *notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione economico - patrimoniale semestrale;*
- *incarichi conferiti al soggetto incaricato della revisione legale;*
- *comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e del Revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.*

L'Organismo di Vigilanza può sempre richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali integrazioni o approfondimenti circa le informazioni trasmesse dalle Funzioni aziendali.

Tutti i dipendenti e collaboratori che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento emanati da San Gabriele, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza istituisce una casella di posta elettronica dedicata, cui inoltrare le predette comunicazioni, che sarà opportunamente comunicata al personale.

I Destinatari sono invitati - laddove vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non conformi al Modello 231 e, in particolare, con le prescrizioni contenute nei Protocolli e nel Codice etico e di comportamento (in breve: violazioni) - ad informare l'Organismo di Vigilanza, anche utilizzando il seguente indirizzo e-mail: odv231sg@gmail.com

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo. È rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

Le competenti Funzioni di San Gabriele trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione all'attivazione del sistema sanzionatorio, sin dalla fase di apertura del procedimento disciplinare, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni.

Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza prestabilita ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce su base annuale, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello e ne trasmette copia al Collegio Sindacale
- riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;
- riferisce immediatamente nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello;
- presenta proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre San Gabriele pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con i referenti aziendali e con gli Organi Sociali devono essere adeguatamente verbalizzati. Tutta la documentazione prodotta viene conservata agli atti di San Gabriele.